

APPELLO n. 16/2012

COPPA ITALIA 2012 CLASSE J 24
SEZIONE VELICA MARINA MILITARE TARANTO
ITA 470 c/ ITA 429

Regola 61.2 del Regolamento di regata ISAF - Una protesta deve identificare l'incidente, includendo dove e quando sia avvenuto.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Piero Occhetto, Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti (componente supplente), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello tempestivamente proposto dall'imbarcazione ITA 470 contro la decisione del Comitato delle Proteste del 23-9-2012 con la quale era stata squalificata per effetto dell'accoglimento della protesta presentata nei propri confronti da ITA 429.

Il motivo dell'appello è così esposto: *“Il protestante ITA 429 descriveva dove fosse avvenuto il fatto, ma non il quando. Nel modulo di protesta il protestante non dichiarava (punto 5 – incidente) l'ora dell'incidente, ma soprattutto non dichiarava esatto il numero della prova. Infatti nel punto 1 - Manifestazione alla “Prova n.2” si trova scritto 8 7 6 con l'8 e il 7 barrati. Ora nel foglio “Avviso d'udienza e decisioni” del 23-9-2012, al caso 2 troviamo l'Avviso di udienza della protesta in questione (cioè ITA 429 contro ITA 470) come prova n.6 riscritto sopra il 7. Ora ammettiamo anche eventuali cancellature da parte del protestante nel redigere il proprio modello di protesta (cosa probabilissima), come mai sull'Avviso di udienza viene riportato scritto prima” prova n.7 “e poi sopra riscritto “n.6”?*

Ai sensi della regola 61.2 (b) manca un requisito fondamentale: “il quando è avvenuto l'incidente”.

Infatti durante la prova n.7 l'imbarcazione ITA 470 non ha avuto nessun incidente né tantomeno qualcuno le ha urlato “ti protesto” o “esposto bandiera rossa”.

L'appellante ITA 470 conclude così: *“Chiedo pertanto ai sensi della reg. 63.5, a seguito del non rispetto della regola 61.2 (b) venga annullata la decisione “DSQ ITA 470” del Comitato per le Proteste, per “vizio di forma”.*

Con successiva “integrazione documentazione” l'appellante afferma che *“ ha un testimone che potrà confermare l'affissione in bacheca con riportata nella protesta in questione prova n.7.”*

La Giuria d'Appello, esaminati gli atti e le osservazioni pervenute, rileva che nel

modulo di protesta, dopo due correzioni, la prova è stata indicata con il numero 6 e vi è stato indicato che l'incidente è avvenuto alla "Boa 2 (1° passaggio)", con anche la rappresentazione grafica. Inoltre dal "verbale- guida" d'udienza non risulta raccolta alcuna contestazione in merito all'identificazione dell'incidente, "incluso il quando e il dove" ed infatti risulta allegata la dichiarazione del protestato ITA 470, ora appellante, riguardante unicamente i fatti oggetto della protesta.

Pertanto dagli atti della protesta risulta che il "quando" (prova 6° , 1° passaggio boa 2) è stato indicato e pertanto è stata rispettata la regola 61.2 (b) che prevede che la protesta deve indicare "l'incidente, includendo dove e quando sia avvenuto".

La circostanza che il foglio "Avviso di udienza e decisioni" riporti il numero della prova 6, sovrascritto al n.7 è del tutto irrilevante in quanto la reg. 61.2 (b) richiede che " il dove e quando" deve essere indicato unicamente nella protesta; comunque dagli atti non risulta che l'appellante abbia subito un qualsiasi pregiudizio per effetto di tale affissione , né tantomeno in sede di discussione della protesta risultano sollevate obiezioni in merito, né è stata presentata al Comitato per le Proteste una tempestiva richiesta di riapertura d'udienza.

Ugualmente, la circostanza che nelle osservazioni a questa Giuria il Presidente del Comitato per le Proteste si sia riferito alla prova n.7, non inficia la decisione adottata. Infatti appare evidente l'errore in cui è incorso il Presidente del C.p.P. nel riportare il numero della prova nelle sue osservazioni, tenuto altresì conto che nell'appello è così affermato: *" Infatti durante la prova n.7 l'imbarcazione ITA 470 non ha avuto nessun incidente né tantomeno qualcuno le ha urlato "ti protesto" o "esposto bandiera rossa". Inoltre con le osservazioni finali l'appellante conferma che "...il numero della prova riportata sullo stesso verbale era il n. 6..." e più oltre "...ITA 470 non è stata squalificata alla prova n. 7, come asserisce il Presidente del C.d.P., ma alla prova n.6..."*

La protesta , presentata in relazione alla prova n.6 , ritenuta ammissibile, discussa in relazione a tale prova e conclusasi con l' attribuzione della squalifica alla stessa prova n.6, deve quindi ritenersi rituale e conseguentemente l'appello deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta l'appello di ITA 470 avverso la decisione del Comitato delle Proteste del 23 settembre 2012 della regata " Coppa Italia Classe J24".

Deciso ad Alassio il 1° dicembre 2012

f.to Sergio Gaibisso, Presidente GdA
copia conforme all'originale